

N. R.G. 2016/40595




Repubblica Italiana
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione I Civile

in persona del giudice onorario, dott. ssa Silvia Amoretti, all'esito della discussione a scioglimento della riserva assunta in data 24/01/2017, visto l'art. 702 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 40595/2016 del ruolo generale

tra

 rappresentato e difeso dall'Avv. per procura
allegata al ricorso introduttivo presso il cui studio ha eletto domicilio

ricorrente

e

Ministero dell' Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano

e

Pubblico Ministero

convenuti

* * * § § * * *

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente:

riconoscimento dello status di rifugiato;

in subordine riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria;

in via di ulteriore subordine riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 ritualmente depositato, il ricorrente, cittadino del Pakistan, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano del 04/04/2016 notificatogli in data 10/06/2016 che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduceva di essere di religione sciita e aver lasciato il proprio Paese a causa di una complessa vicissitudine familiare molto conflittuale, a cagione della quale era morta la moglie di religione sunnita: alla radice del conflitto vi sarebbero stati i litigi in ordine all'appartenenza religiosa dei due coniugi e delle loro famiglie.



La Commissione Territoriale, non si costituiva in giudizio, ma inviava all'ufficio copia degli atti e dei documenti della fase amministrativa che riteneva necessari ex art. 35 comma 9 Dlgs. 25/2008.

Il Pubblico Ministero riceveva rituale notifica del ricorso introduttivo, ma non si costituiva né trasmetteva pareri conclusivi.

Si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 09/11/2016, confermava sostanzialmente, quanto dichiarato davanti alla Commissione Territoriale in merito alla propria storia e alle ragioni che lo avevano spinto a lasciare il paese d'origine.

Acquisiti i documenti prodotti, il difensore concludeva richiamando le conclusioni formulate in atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

Il ricorso, è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

La Commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente ritenendo le informazioni fornite a sostegno delle proprie pretese, pur se articolate e ricche di particolari, contraddittorie in vari punti.

Questo giudice deve ritenere invece che il racconto del richiedente sia sufficientemente articolato e preciso, che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda producendo anche documentazione idonea a suffragare le proprie pretese.

L'interessato infatti, oltre ad aver immediatamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito sostanzialmente la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale.

Le rilevate incertezze in sede di audizione innanzi alla commissione sono state sgombrate da dubbi e le dichiarazioni rese dal ricorrente debbono ritenersi sostanzialmente coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre.

Stabilita la credibilità del richiedente, non ritiene però il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: i fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare la fattispecie di cui all'art. 2 co. I lett. e) del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, difettando per altro anche del requisito dell'attualità del pericolo di persecuzione atteso che si riferiscono ad oltre cinque anni or sono.

Quest'ultimo articolo - conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722- dispone che rifugiato è *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.*

L' art. 3 dispone poi, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, che il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.

Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari



discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Appaiono invece sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a favore del ricorrente della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07: detta protezione è infatti riconosciuta al "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, ed il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese*"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "*sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

E' appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698 comma primo c.p.p., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani elaborati nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali ad esempio Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (Cass. 32685 dell'8 luglio 2010).

Tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo, 28.2.2008, Saadi c. Italia).

Quanto all'onere probatorio circa le allegazioni sulle condizioni di vita in Pakistan, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, sia l'autorità amministrativa esaminante che il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperare del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (Cass. Civ. n. 4230/2013; v. anche Cass. Civ. n. 162012/2012-10202/2011-26056/2010-17576/2010).

L'indagine circa la vicenda personale del ricorrente deve pertanto essere valutata non già attraverso i normali canoni della prova processuale, ma indirizzata alla ricerca delle fonti dalle quali evincere se la situazione



sociale dell'area del Paese da cui proviene giustifichi un giudizio di verosimiglianza del narrato e di serietà e attualità del pericolo individuale paventato dal richiedente.

Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di essere andato via dal Pakistan in quanto la famiglia della moglie di religione sunnita era molto potente e l'aveva accusato di essere il responsabile della morte della consorte e la circostanza era stata denunciata all'autorità giudiziaria che pertanto lo stava cercando.

E' accertato che nel paese di provenienza vi sia da una forte discriminazione tra le minoranze religiose con persecuzione degli sciiti (come il ricorrente) ad opera dei sunniti talebani e per tale motivo il ricorrente non ha alcuna speranza di ottenere la necessaria protezione dalla Polizia o dalle autorità.

E' necessario dar conto delle informazioni assunte tramite Easo, Unher e le organizzazioni internazionali per i diritti umani.

Secondo il rapporto Easo 2015 (http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1453272542_bz0415498itn1.pdf pag.48) nell'indice di percezione della corruzione compilato da Transparency International per il 2014, il Pakistan è al 126° posto su 175 paesi e ottiene un punteggio di 26 per la corruzione del settore pubblico, il che lo colloca nella zona rossa dei paesi ad alta corruzione. Tra le autorità pakistane si segnalano livelli elevati di corruzione, identificati come un problema persistente. Ad esempio, funzionari di polizia hanno preso tangenti per registrare denunce vere o false. Si ritiene che la corruzione faccia parte della cultura politica in Pakistan e non possa essere sradicata a breve termine.

La lealtà al clan e alla famiglia sono valori considerati superiori all'etica professionale.

La polizia pakistana, che ha un organico di 354 000 persone e 1 479 stazioni di polizia distribuite in tutto il paese, ha il difficile compito di contrastare una criminalità in crescita e in alcune regioni anche l'attività di militanti e insorti. Si ritiene che non sia finanziata adeguatamente e non gode di buona reputazione. Come indica una relazione dello United States Institute of Peace (USIP): «la polizia in Pakistan ha una pessima reputazione e i normali cittadini spesso evitano di rivolgersi a questa istituzione per denunciare reati o presentare esposti. È opinione diffusa che la polizia sia corrotta, istituzionalmente incompetente e brutale [...]. Anche le valutazioni interne riconoscono la mancanza di credibilità della polizia agli occhi della popolazione». Nel Khyber Pakhtunkhwa e nelle FATA, l'esercito pakistano e la polizia utilizzano talvolta milizie irregolari, i cosiddetti lashkar, per controllare il territorio. Spesso i miliziani dei lashkar sono chiamati «talebani governativi» e, in effetti, alcuni di essi sono ex talebani. Occasionalmente fanno un uso indiscriminato e punitivo della forza, distruggendo case che appartengono a sospetti talebani e alle loro famiglie, effettuando arresti arbitrari ed eseguendo uccisioni illegali (http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1453272542_bz0415498itn1.pdf pag. 52).

E' da ritenere pacifico che il Pakistan sia stato e sia tutt'ora teatro di attentati sempre più frequenti che determinano una crescente insicurezza nel paese anche per l'instabilità politica ed il ritorno all'azione di gruppi talebani che mirano a riportare in auge il fondamentalismo islamico.

Il paese è caratterizzato da una forte discriminazione tra le minoranze religiose con persecuzione degli sciiti (come il ricorrente) ad opera dei sunniti talebani, tale da potersi definire quasi una guerra di religione, con episodi cruenti riportati dalla stampa internazionale che nel 2013 riferiscono di 400 vittime.



Da reports delle Agenzie Internazionali risulta chiaramente come le forze governative, spesso conniventi, non riescano ad arginare il fenomeno, né la complessiva situazione di violenza che si rinviene nel territorio.

Dal rapporto Easo sul Pakistan aggiornato all'agosto 2015 (<https://easo.europa.eu/lates-new/easo-issues-country-of-origin-information-repot-on-pakistan-country-overview>), risulta che nel 2014 vi sono stati 41 attacchi terroristici (un numero simile a quelli del 2013); che il numero delle vittime è cresciuto in modo significativo; che nel 2014, rispetto al 2013, è cresciuto il numero di incidenti violenti (numero che include attacchi terroristici, scontri da militanti e forze di sicurezza, incidenti per questioni etniche e politiche, violenze comuni, ecc.).

Dal Rapporto Country Information and Guidance, Pakistan: Fear of the Taliban and the other militant group, United Kingdom Home Office, luglio 2014 (consultabile al seguente link: <http://www.refworld.org/country,,UKHO,,pak,,53c911e80,0.html>) emerge che: a prescindere dai profili di rischio individuale legati ai motivi religiosi o politici, tutti i cittadini pakistani, inclusi gli studenti e coloro che si oppongono ai gruppi militari o che non seguono la legge della Sharia, sono soggetti alla violenza di tali gruppi armati; che nel 2013 vi sono stati 1717 attacchi terroristici e che nel detto anno sono state registrate 5.665 uccisioni ad opera dei militari; che nel febbraio del 2014 sono iniziati i negoziati di pace tra il gruppo terroristico dei Pakistani talebani (TTP) ed il governo, ma che tali trattative sono più volte fallite (a causa di nuove offensive aeree governative in risposta ad altri attacchi terroristici).

Del resto, la situazione di criticità esistente nel Pakistan è confermata dal Rapporto dell'anno 2013 di Amnesty International ove si legge: *“I talebani pakistani, Lashkar-e-Jhangvi, l'Esercito di liberazione del Balucistan e altri gruppi armati hanno preso di mira le forze di sicurezza e i civili, compresi membri di minoranze religiose, operatori umanitari, attivisti e giornalisti. Hanno compiuto attacchi indiscriminati utilizzando ordigni esplosivi rudimentali e attacchi dinamitardi suicidi. I talebani pakistani hanno annunciato la messa al bando nelle zone tribali degli operatori sanitari fino a quando gli Usa non avessero messo fine al programma di “uccisioni mirate” in quelle zone. Ad aprile, un infermiere dell'Icrc è stato ucciso. A dicembre, nell'arco di tre giorni, altri nove operatori sanitari, per lo più donne che somministravano vaccini antipolio, sono stati uccisi in una serie di attentati coordinati a Peshawar, Nowshera e Charsadda, nel nord-ovest del paese, e nella città meridionale di Karachi. Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato la responsabilità dell'uccisione avvenuta con le modalità di un'esecuzione di almeno 14 persone, durante un attacco a un autobus che trasportava pellegrini musulmani sciiti in viaggio da Quetta all'Iran, il 28 giugno. Il gruppo si è reso responsabile di almeno otto attacchi in tutto il Pakistan, costati la vita a 49 persone. Bashir Ahmed Bilour, esponente di spicco del Partito nazionale Awami, è rimasto ucciso assieme ad altre otto persone in un attentato suicida dei talebani pakistani a Peshawar, il 22 dicembre, mentre uscivano da un raduno politico”*.

La condizione del Pakistan appare, concludendo, particolarmente delicata, connotata da un elevato rischio di attentati terroristici, nonché teatro di sequestri da parte di gruppi criminali, scontri e disordini a carattere religioso - circostanze queste anche richiamate dalla sentenza Cass. N. 17951/2015 – tale da far supporre che, in caso di rientro, il ricorrente correrebbe il serio rischio di un danno grave e ed individuale alla propria



vita, proveniente sia da soggetti privati che pubblici, in un contesto in cui gli organi dello stato di provenienza non possono fornire al ricorrente un'adeguata protezione; tutto ciò giustifica il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria.

Tanto premesso, in tale contesto il Tribunale ritiene che se il ricorrente facesse rientro nel suo paese d'origine si troverebbe in una situazione di pericolo grave per la sua incolumità derivante da una situazione di violenza indiscriminata cagionata da un conflitto armato interno, e che pertanto possa essere riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/07.

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria rende superfluo l'esame delle ulteriori domande formulate in via subordinata.

Quanto alla regolamentazione delle spese in assenza della costituzione dei resistenti e trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato si ritiene che non debba provvedersi in questa sede.

P.P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- in parziale accoglimento del ricorso riconosce a [REDACTED] nato in PAKISTAN il 09/11/1986 la protezione internazionale nella **forma della protezione sussidiaria**;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente ed al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano, 10 marzo 2017

Il Giudice
Silvia Amoretti

